



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 30

1 Marzo 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo per la salvaguardia del patrimonio aziendale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha fornito alcune precisazioni in relazione all'**installazione ed all'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo** ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 300/1970. Con la **nota n. 299 del 28.11.2017**, in particolare, vengono forniti **chiarimenti relativamente all'installazione di un impianto di allarme o antifurto dotato anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all'interno dei luoghi di lavoro**. Tale fattispecie, secondo INL, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta, pertanto, alla preventiva procedura di accordo con RSA/RSU ovvero all'autorizzazione da parte di INL. Viene inoltre specificato che, qualora l'impianto si attivi solo nel caso di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo "preterintenzionale" sul personale e pertanto non vi sono motivi

ostativi al rilascio del provvedimento. Ricordiamo, inoltre, che INL con un precedente comunicato ha annunciato la **pubblicazione dei modelli dell'istanza di autorizzazione necessari per l'installazione di impianti di videosorveglianza / sistemi di controllo a distanza**. In particolare, **le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza**, in difetto di accordo con la rappresentanza sindacale, hanno l'obbligo di munirsi di **apposita autorizzazione** all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa **presentazione di apposita istanza**. Le imprese che sono ubicate in diverse province della stessa regione possono presentare apposita istanza **o alle singole sedi territoriali dell'ispettorato territoriale ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**. Contestualmente al chiarimento sono stati rilasciati **quattro modelli** (tre dedicati agli impianti GPS, audiovisivi e di videosorveglianza, il restante invece costituisce una dichiarazione sostitutiva per marca da bollo). Ricordiamo che in occasione della precedente **circolare n. 2 del 07.11.2016**, l'INL ha fornito **precisazioni in relazione all'installazione di apparecchiature GPS per il controllo su autovetture aziendali**.

Premessa

Con la **nota INL n. 299 del 28.11.2017** sono state fornite alcune precisazioni in relazione **all'installazione di apparecchi di videosorveglianza relativi ad impianti di allarme**. Nel dettaglio, INL ha fornito alcune **istruzioni relativamente agli impianti che si attivano solamente in caso di intrusione da parte di terzi nel complesso aziendale**.

In tal caso, secondo quanto precisato da INL, **l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza solo in occasione di intrusioni preclude all'origine la possibilità di un controllo "preterintenzionale" sui lavoratori**. Pertanto, l'Ispettorato non ravvede nella fattispecie in esame alcuna condizione ostativa al rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Ricordiamo inoltre che l'INL, con un precedente comunicato, ha fornito alcune **precisazioni circa l'autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo di impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro**. In assenza di accordo sindacale, secondo quanto precisato, gli interessati sono tenuti a **presentare apposita domanda** di autorizzazione attraverso i modelli forniti dall'Ispettorato. L'istanza è soggetta ad **imposta di bollo di 16 euro** e dovrà essere presentata alla struttura territoriale competente (nel caso in cui l'azienda sia ubicata presso più di una provincia, la domanda va presentata **ad ogni singolo ispettorato territoriale o a quello nazionale**).

MODELLI DI DOMANDA

- | | |
|------------|---|
| I | Autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi. |
| II | Autorizzazione all'installazione di impianti GPS. |
| III | Autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza. |
| | Dichiarazione sostitutiva marca da bollo. |


Il controllo del lavoratore e l'autorizzazione preventiva

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 4 della legge n. 300/1970, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 151/2015:

→ "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali".

Sulla base di tale disposizione, quindi:

- gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui deriva la **possibilità di controllo a distanza** dei lavoratori possono essere utilizzati esclusivamente per talune tipologie di esigenze (organizzativo/produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio);
- tali impianti possono essere **installati previo accordo con le associazioni sindacali**.



Con riferimento all'autorizzazione, si deve segnalare un'alternativa: viene previsto che **in mancanza di accordo sindacale tali impianti possono essere installati previa autorizzazione dell'ISPEL**.

Osserva

La riforma del D.Lgs. n. 151/15 ha introdotto una utile novità dal punto di vista operativo, per il caso in cui l'impresa abbia dislocato più unità produttive sul territorio, in diverse province o regioni. In tali ipotesi l'accordo deve essere raggiunto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la subordinata autorizzazione amministrativa deve essere richiesta alla sede centrale ISPEL. Questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative.

Installazione impianti
audiovisivi



Autorizzazione
preventiva

Rispetto alla previgente disciplina, si deve segnalare, in primo luogo, la **cancellazione del divieto**: ora la possibilità di procedere a tali controlli viene **riconosciuta in via generale, stante il rispetto delle specifiche condizioni previste**.

In secondo luogo, è stata introdotta una **nuova ipotesi di controllo**. Si tratta dei controlli c.d. difensivi, diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. La legittimità di questi controlli ha avuto ormai da tempo l'avallo della giurisprudenza, che ha, inoltre, escluso la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell'art. 4 (e degli adempimenti procedurali necessari), quando i comportamenti illeciti da accertare riguardano la tutela di beni estranei alla prestazione lavorativa (Cass. civ. sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955). Il nuovo art. 4 costituisce, pertanto, il recepimento del diritto vivente sostanzialmente condiviso, che adesso viene codificato.

Le eccezioni all'autorizzazione

Il secondo comma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, così come riformato dall'art. 23 del D.Lgs.n.151/2015, prevede poi **due ipotesi eccezionali che non soggiacciono al regime generale che impone, in via preventiva, all'installazione sindacale o in subordine l'autorizzazione amministrativa**. La garanzia procedurale dell'autorizzazione preventiva è esclusa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Si tratta di una sorta di presunzione legale della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive, rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga, eccezionale, al regime generale. Nell'ambito di queste due fattispecie dunque, non è necessario alcun accordo né autorizzazione preventiva, e l'installazione dell'impianto o la dotazione dello strumento al dipendente è di per sé legittima, ricorrendone i requisiti di legge.

Osserva

Relativamente agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, è evidente che l'eccezione è strettamente limitata a quegli strumenti che immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate.

L'autorizzazione

Come anticipato, per procedere all'installazione ed all'utilizzo delle apparecchiature, è necessario raggiungere un **accordo sindacale** o, in alternativa, **ricevere l'autorizzazione da parte di INL**. Proprio con riferimento al rilascio dell'autorizzazione, l'Ispettorato ha fornito la documentazione ed i chiarimenti necessari per proporre l'istanza. **Secondo le istruzioni fornite, qualora non sia stato raggiunto l'accordo sindacale, il datore di lavoro deve procedere alla proposizione della domanda** (con uno dei modelli messi a disposizione) **nei confronti alla struttura provinciale competente**. Nel caso in cui l'azienda sia ubicata in diverse province:

- la domanda deve essere proposta nei confronti di ogni sede territoriale coinvolta se le province sono della stessa regione;
- la domanda deve essere proposta nei confronti della sede centrale se le province sono situate in regioni diverse.

La domanda è soggetta ad imposta di bollo nella misura di 16 euro e deve essere effettuata con i seguenti modelli (a seconda dell'ipotesi ricorrente):

MODELLI DI DOMANDA	
I	Autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi.
II	Autorizzazione all'installazione di impianti GPS.
III	Autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza. Dichiarazione sostitutiva marca da bollo.

Con riferimento alla strumentazione di controllo, si osservi che:

- le registrazioni effettuate dagli impianti audiovisivi e di videosorveglianza devono essere **conservate per un massimo di 24 ore**;
- gli **impianti GPS possono prevedere la rilevazione e conservazione di dati pertinenti** (percorso, consumi);
- per gli **apparecchi di registrazione audiovisiva viene prevista la redazione di una planimetria con indicazione degli strumenti di controllo**, per gli apparecchi di sorveglianza diversi deve essere allegata alla domanda un documento tecnico-descrittivo.

Con riferimento agli **impianti di videosorveglianza degli impianti di allarme**, INL ha fornito alcune precisazioni in relazione alla loro possibilità di utilizzo. Con la citata **nota n. 299 del 28.11.2017**, infatti, viene specificato che tali impianti, qualora dotati di apparecchi di videosorveglianza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge n. 300/1970.

Relativamente al rilascio dell'autorizzazione da parte delle strutture INL, viene specificato che qualora le videocamere o fotocamere **si attivino esclusivamente con l'impianto di allarme inserito**, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto **non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento**.

L'autorizzazione

La possibilità di controllo dell'attività lavorativa, esclusivamente derivata, per quanto premesso, quale conseguenza dell'installazione necessitata in via esclusiva dalle esigenze riconosciute e consentite dalla legge, comporta la possibilità della acquisizione di informazioni sull'attività stessa da parte del datore di lavoro. Ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo art. 4 dello Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell'installazione legittima di un impianto o della dotazione di strumenti concessa dalla legge, possono essere utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (in primis dunque per i rilievi di natura disciplinare).

L'utilizzabilità delle informazioni è però subordinata, sia riguardo al regime generale, così come per quello delle due eccezioni rappresentate dal secondo comma, alla circostanza che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e della effettuazione dei controlli, "nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003" (c.d. "Codice della privacy").

Uso apparecchiature GPS

Con la precedente circolare n. 2/2016, l'ISPEL ha trattato la problematica relativa all'installazione di apparecchiature GPS, con particolare riferimento agli adempimenti collegati a tale facoltà.

Ricordando che l'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano *"agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*, l'ISPEL ha rilevato la **necessità di individuare quando l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a rendere la prestazione lavorativa**, tenuto conto che l'interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.

In linea di massima e in termini generali, **l'ISPEL ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro**. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.4 Legge n.300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

La circolare evidenzia però che - **qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa** (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), **ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare** (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – **si può ritenere che gli stessi finiscano per "trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro e, pertanto, si possa prescindere**, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, **sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.